



Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Varese

Si rammenta che nell'arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, è fatto **divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza di questi inferiore a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna. Per tale trasgressione si applica la specifica sanzione prevista dalla normativa forestale.**

Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di **rischio 4 e 5**, così come individuati nel punto 3.2 "classificazione delle aree a rischio" del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, approvato con d.r.g. n. 3949 del 27.12.2006, sono inoltre vietate, nei territori boscati e nei territori coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse dall'accensione dei fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente l'innescò di un incendio:

- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli od inceneritori che producano braci o faville;
- fumare o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo di incendio.

Ai trasgressori, si applica la sanzione prevista all'art. 1 comma 1 lettera n, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 "modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura".

Le operazioni citate sono consentite, nel rispetto delle leggi vigenti, solo in occasione di precipitazioni.

La cennata Regione ha inoltre invitato gli Enti locali della provincia:

- a "rendere pubblico lo stato di pericolosità in parola attraverso i mezzi d'informazione";
- ad una attenta osservazione al fine di segnalare eventuali focolai di incendio;
- ed a "mobilitare i gruppi di volontari affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi".

IL PREFETTO

(Aragno)